

La fatturazione elettronica nella normativa comunitaria e nazionale

Pasquale Murgò

Dottore commercialista in Bologna, Poggi & Associati

Dottore di ricerca in Diritto Tributario Europeo

Consigliere Fondazione centro studi UNGDC

Rimini – 21 novembre 2018

Premessa e disposizioni generali (1 di 7)

- Direttiva Comunitaria 2006/112/CE come disposizione di riferimento (artt. 217, 218, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 247) modificata dapprima con la Direttiva 20 dicembre 2001, n. 2001/115/CE e da ultimo con la Direttiva 13 luglio 2010 n. 2010/45/UE;
- Disposizione nazionale D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127;
- La fatturazione elettronica non modifica i principi generali di applicazione imposta;

Analisi questioni fondamentali normativa nazionale



- Esigibilità e momento di effettuazione delle operazioni;
- Fatturazione delle operazioni e indicazioni da riportare in fattura;
- Fatturazione immediata e differita.

Premessa e disposizioni generali (2 di 7)

- **Esigibilità (definizione Direttiva):** inteso come il diritto che l'Erario può far valere a norma di legge a partire da un dato momento, presso il debitore, per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito;
- Nella normativa nazionale italiana (art. 6, quinto comma, del D.P.R. 633/1972) è previsto che «l'imposta relativa alle cessioni dei beni e alla prestazioni dei servizi **diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate** secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo».

Effettuazione operazioni:

- **Cessioni di beni immobili:** si considerano effettuati nel momento della stipulazione;
- **Cessione di beni mobili:** si considerano effettuati nel momento della consegna o della spedizione.

Premessa e disposizioni generali (3 di 7)

- Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (ad eccezione vendite con riserva di proprietà e locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
- **Prestazione di servizi:** si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma primo periodo si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo nel mese successivo a quello in cui sono rese.



Se anteriormente al verificarsi eventi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Premessa e disposizioni generali (4 di 7)

- **Fatturazione delle operazioni (emissione)**: la fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata secondo quanto indicato in precedenza;



Modifiche del D.L. 23 ottobre, n. 119 in corso di conversione

- **Possibilità emissione fattura differita per cessioni di beni con DDT e prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione (vedi risposte Italia Oggi)**;
- **Da segnalare che:** la fattura cartacea o elettronica si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente;
- **Circ. 13/E del 2018** « [...] minimo ritardo comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta non costituisce violazione non punibile ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs. 472/1997»

Premessa e disposizioni generali (5 di 7)

Indicazioni da riportare in fattura:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; _____

Premessa e disposizioni generali (6 di 7)

Indicazioni da riportare in fattura:

g) quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;

i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

Premessa e disposizioni generali (7 di 7)

Indicazioni da riportare in fattura:

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

FATTURA ELETTRONICA: PER FATTURA ELETTRONICA SI INTENDE LA FATTURA CHE SIA STATA EMESSA E RICEVUTA IN UN QUALUNQUE FORMATO ELETTRONICO

Fatturazione elettronica - CAD (1 di 5)

- **CAD**: Codice dell'Amministrazione Digitale approvato con **D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (modificato negli anni dal D.Lgs. 235/2010; D.L. 221/2012; D.Lgs. n. 179/2016; D.Lgs. n. 217/2017) contiene numerose disposizioni di interesse e nell'art. 71 regola le modalità di attuazione delle regole tecniche e delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (agID);
- Il **CAD** contiene definizioni di assoluto interesse (- documento informatico: inteso come il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; - documento analogico: la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; - copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; - duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; - copia informatica di documento analogico; - copia per immagine su supporto informatico di documento analogico);

Fatturazione elettronica - CAD (2 di 5)

- Il **CAD** contiene anche la definizione di **firma digitale** (unica definizione di firma rimasta nel CAD dopo le modifiche del D.lgs 179/2016) intesa come un particolare tipo di **firma qualificata** basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (esempio firma con smart card o chiavetta USB);
- Per le altre definizioni di firme elettroniche è necessario fare riferimento al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ove all'art. 26 sono indicati i requisiti affinché una **firma elettronica** possa considerarsi **avanzata** (connessa unicamente al firmatario; idonea ad identificare il firmatario; è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo ed è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati);

Fatturazione elettronica – CAD (3 di 5)

- Esempio di firma elettronica avanzata è la firma grafometrica (firma su tablet).
- Per **firma elettronica qualificata** invece è una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche (utilizzo smart card o token);
- Secondo l'art. 25 del regolamento n. 910/2014 «*A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate. Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. Una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta quale firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri*»;
- Documento Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili del 18 gennaio 2018 (titolo «Breve guida sulle firme elettroniche»);

Fatturazione elettronica - CAD (4 di 5)

- Art. 20 del CAD comma 1-bis « *Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o comunque è formato, è previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgiD ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore* »;
- Articolo 2702 codice civile - Efficacia della scrittura privata – «*La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta*»;

Fatturazione elettronica - CAD (5 di 5)

- *Articolo 21 CAD, comma 2-bis «salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo»*
- *Articolo 21 CAD, comma 5 «Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie »;*
- **Introduzione del DM 17 giugno 2014 titolato modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto – art. 21, comma 5, del CAD;**

Fatturazione elettronica – Direttiva 2001/115/CE (1 di 3)

- **Direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, n. 2001/115/CE** (modifica alla Direttiva 77/388/CE ora sostituita dalla Direttiva 2006/112/CE) ove si leggeva che nelle conclusioni del Consiglio Ecofin del giugno 1998 era stato sottolineato come lo sviluppo del commercio richiedeva un quadro normativo tendente a regolare l'uso della fatturazione elettronica salvaguardando le possibilità di controllo dell'amministrazione tributaria;
- Articolo 22 Direttiva 77/388/CEE (lett. a) - (post modifiche art. 29-nonies) previgente *«Le fatture possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, per via elettronica. Le fatture trasmesse per via elettronica sono accettate dagli Stati membri a condizione che l'autenticità della loro origine e integrità del loro contenuto siano garantite: - mediante una firma elettronica avanzata (Stati Membri possono esigere che la firma avanzata sia basata su di un certificato qualificato); - mediante trasmissione elettronica dei dati (EDI). Le fatture possono tuttavia essere trasmesse per via elettronica secondo altri metodi, previo accordo dello Stato o degli Stati membri interessati»;*

Fatturazione elettronica – Direttiva 2001/115/CE (2 di 3)

- Articolo 22 Direttiva 77/388/CEE (post modifiche art. 29-nonies) (lett. c) previgente «*Ogni soggetto passivo deve provvedere all'archiviazione di copie delle fatture emesse da lui stesso, dal suo cliente o, in suo nome e per conto, da un terzo, nonché delle fatture che ha ricevuto [...]. L'autenticità dell'origine delle fatture e l'integrità del loro contenuto, nonché la loro leggibilità, devono essere garantite durante tutto il periodo di archiviazione [...]. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, essi possono esigere altresì l'archiviazione dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura*».
- In Italia l'attuazione della Direttiva 2001/115/CE è stata effettuata con D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 introduttivo di modifiche agli art. 21 e 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in vigore dal 29 febbraio 2004;
- Art. 21 (in vigore fino al 31 gennaio 2009) «*la trasmissione per via elettronica della fattura, non contenente macroistruzioni né codice eseguibile, è consentita previo accordo con il destinatario*».

Fatturazione elettronica – Direttiva 2001/115/CE (3 di 3)

- *«L’attestazione della data , l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l’apposizione su ciascuna fatture o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità ed integrità»;*
- Modifica all’art. 39 del D.P.R 633/1972 – concetto di conservazione elettronica di fatture elettroniche *« le fatture elettroniche trasmesse e ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma»;*
- D.M. 23 gennaio 2004 « modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipo di supporto» non più in vigore sostituito dal D.M. 17 giugno 2014;
- Nuovi aspetti e terminologie informatiche di interesse contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (**Codice dell’amministrazione digitale – CAD**).

Fatturazione elettronica – Direttiva 2010/45/UE (1 di 4)

- Prassi Agenzia delle Entrate relativamente alla precedente formulazione dell'art. 21 e 39 del D.P.R. 633/1972 in vigore fino al 31 dicembre 2012: - circolare 19/10/2005, n. 45/E, circolare 6 dicembre 2006, n. 36/E (sulla conservazione ma sulla base del vecchio D.M. 23 gennaio 2004);
- **Direttiva CEE 13 luglio 2010, n. 2010/45/UE.** Alcuni considerando:
 - (8) «dato che il ricorso alla fatturazione elettronica può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere più competitive, gli attuali obblighi IVA relativi alla fatturazione elettronica dovrebbero essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione. **Le fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e gli oneri amministrativi gravanti sulle fatture cartacee non dovrebbero aumentare**»;
 - (10) «le fatture devono **corrispondere a cessioni o prestazioni realmente effettuate e occorre assicurarne l'autenticità, integrità e leggibilità**. I controlli di gestione possono essere utilizzati per creare piste di controllo affidabili tra fatture e cessioni o prestazioni, assicurando in tal modo che qualsiasi fattura (sia essa cartacea o elettronica) soddisfi tali requisiti»;
 - (11) «l'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche possono essere assicurate anche ricorrendo a talune tecnologie esistenti, quali la trasmissione elettronica di dati (EDI) e le firme elettroniche avanzate. **Tuttavia, poiché esistono altre tecnologie, i soggetti passivi non dovrebbero essere obbligati a ricorrere ad una particolare tecnologia di fatturazione elettronica**».

Fatturazione elettronica – Direttiva 2010/45/UE (2 di 4)

- Direttiva 2006/112/CE post modifiche Direttiva 2010/45/UE:
 - **art. 217:** Ai fini della presente Direttiva per fattura elettronica si intende una fattura contenente le informazioni richieste dalla Direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico;
 - **art. 218:** ai fini della Presente Direttiva gli Stati Membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite nel presente capo;
 - **art. 232:** il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario;
 - **art. 233:** l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura. Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.^{1,8}

Fatturazione elettronica – Direttiva 2010/45/UE (3 di 4)

- "**Autenticità dell'origine**" implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.
- "**Integrità del contenuto**" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.
- oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica: **a) la firma elettronica avanzata** ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE; **b) la trasmissione elettronica di dati (EDI)** quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Fatturazione elettronica – Direttiva 2010/45/UE (4 di 4)

- **Art. 247, paragrafo 2:** per garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 233, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può esigere che le fatture siano archiviate nella forma originale, cartacea o elettronica, in cui sono state trasmesse o messe a disposizione. Qualora le fatture siano archiviate per via elettronica, esso può esigere altresì l'archiviazione per via elettronica dei dati che garantiscono l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di ciascuna fattura come disposto all'articolo 233)»;
- **Note esplicative Direttiva 2010/45/UE – Norme sulla fatturazione elettronica:**
 - Argomento: - Fatture devono corrispondere a cessioni o prestazioni realmente eseguite -: Spetta a ogni soggetto passivo garantire che le informazioni riportate nelle fatture che vengono scambiate corrispondano esattamente a cessioni o prestazioni realmente effettuate. Il soggetto passivo può scegliere il modo in cui farlo (esempio controllo di gestione). Firma elettronica avanzata e EDI non possono dimostrare che è stata effettuata cessione o prestazione;
 - Argomento: - Controllo di gestione; - Pista di controllo affidabile;

Fatturazione elettronica – Art. 21 D.P.R. 633/1972 *in vigore* (1 di 4)

- Nuovo articolo 21, del D.P.R. 633/1972 dopo modifiche apportate dall'art. 1, commi da 325 a 328, della L. 228/2012 ed **in vigore dal 1° gennaio 2013**: *«per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario [...] La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente»*;
- Comma 3 *«nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni»* .

Fatturazione elettronica – Art. 21 D.P.R. 633/1972 *in vigore* (2 di 4)

*«Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto **possono essere garantite** mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati»;*

Fatturazione elettronica – Art. 21 D.P.R. 633/1972 *in vigore* – Prassi (3 di 4)

- Prassi Agenzia delle Entrate circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, Circolare 24 giugno 2014, n. 18/E;
- Circolare n. 18/E del 2014:
 - circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione - **bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario.** Così, ad esempio, non possono essere considerate elettroniche le fatture che, seppure create in formato elettronico tramite un software di contabilità o un software di elaborazione di testi, siano successivamente inviate e ricevute in formato cartaceo;
 - laddove l'emittente trasmetta o metta a disposizione del ricevente una fattura elettronica, anche se quest'ultimo non accetti tale processo, la fattura rimarrà elettronica in capo al primo, con conseguente obbligo di conservazione elettronica (processo asimmetrico);

Fatturazione elettronica – Art. 21 D.P.R. 633/1972 *in vigore* – Prassi (4 di 4)

- definizione autenticità (identità del fornitore/prestatore dei beni/servizi o dell'emittente devono essere certi), integrità del contenuto (contenuto della fattura ed in particolare i dati dell'art. 21 non possono essere alterati) e leggibilità (il documento anche dopo il processo di conversione deve avere forma leggibile per l'uomo su schermo o stampa);
- **Non più necessario accordo con il destinatario ma accettazione.** Il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di "accettare" tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento garantendone la leggibilità - invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come "elettronica" (pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione);
- ~~Le note esplicative alla Direttiva si esprimevano in senso contrario;~~

Fatturazione elettronica – Obbligo PA – D.M. 3 aprile 2013, n. 55

- Fatturazione obbligatoria verso PA dal 31 marzo 2015 – (art. 1, commi da 209 a 214 della L. 27 dicembre 2007, n. 244);
- D.M. 3 aprile 2013, n. 55 con specifiche tecniche (in tal caso la disciplina comunitaria di riferimento è stata la previgente Direttiva 2001/115/CE). Recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio;
- Due particolarità: - Allegato B. regole tecniche: per fattura elettronica si intende un documento informatico in formato XML sottoscritto con firma qualificata o digitale secondo la normativa, anche tecnica, vigente in materia; - Allegato B. regole tecniche : possibilità per il soggetto destinatario di riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
- Circolare Ministero delle Finanze 31 marzo 2014, n. 1;
- Circolare Ministero delle Finanze 9 marzo 2015, n. 1.


Fatturazione elettronica – Regime facoltativo D.Lgs. n. 127/2015 *ante modifiche*

- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 «Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23»;
- Nella versione previgente (pre-modifiche legge di Stabilità 2018):
 - primo comma «a decorrere dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate mette e a disposizione dei contribuenti gratuitamente un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche [...]»;
 - secondo comma «a decorrere dal 1° luglio 2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze mette a disposizione dei soggetti passivi il Sistema di Interscambio ai fini della trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche»;
 - Opzione per la trasmissione dei dati delle fatture con premialità resa nei fatti inoperante dall’obbligo dell’invio delle fatture emesse e ricevute c.d. spesometro dell’art. 21 del D.L. 78/2010

Fatturazione elettronica – L. 205/2017 modifiche D.Lgs. 127/2015

- Richiesta Italia 27 settembre 2017 alla Commissione di introduzione una misura speciale di deroga agli art. 218 (Italia accetta come fatture **emesse da soggetti stabiliti** in Italia solo fatture elettroniche) e 232 (utilizzo fattura elettronica non subordinata all'accordo del destinatario). Decisione UE 16.04.2018 n. 593;

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) modifica D.Lgs. 127/2015



- introduzione obbligo fatturazione elettronica per cessioni benzina o gasolio e prestazioni rese da soggetti subappaltatori o subcontraenti in appalti con amministrazione pubblica dal **1° luglio 2018 (non necessaria accettazione destinatario)**;
 - introduzione nuovo obbligo c.d. «esterometro» dal **1° gennaio 2019**;
 - introduzione obbligo fatturazione elettronica per cessioni di beni o prestazioni servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato dal **1° gennaio 2019 (non necessaria accettazione destinatario)**.
-

Fatturazione elettronica –

1. Obbligo FE - carburanti e subappalti pubblici

Introduzione FE per le **fatture emesse al 1° luglio 2018** relative a:

- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019 (modifica apportata dal D.L. 28 giugno 2018, n. 79);
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.

Fatturazione elettronica –

2. Esterometro

ESTEROMETRO

- Introduzione dell'obbligo di invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi **effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione;
- in caso di omissione della trasmissione dell'esterometro ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ossia euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati);

Fatturazione elettronica

3. Obbligo FE - B2B e B2C (1 di 2)

- *Articolo 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 «Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 (si richiama decreto 3 aprile 2013, n. 55) potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea;*
- *Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura».*

Fatturazione elettronica –

3. Obbligo FE - B2B e B2C (2 di 2)

- *«E' comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. **Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi** che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;*
- *Articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015 «in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (da 90 a 180% imposta non documentata). Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio» - **Modifiche D.L. 119/2018;***

Fatturazione elettronica – Conservazione

- *Articolo 39 del D.P.R. 633/1972 «Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente [...]»;*
- *Art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. 127/2015 «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (conservazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ».*

Fatturazione elettronica – Corrispettivi (1 di 2)

- Art. 2, del D.Lgs. 127/2015 «A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 (operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati [...]»;
- Modifica art. 22, comma 3, del D.P. R 633/1972 terzo comma ultimo periodo, «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica»;

Fatturazione elettronica – Corrispettivi (2 di 2)

- D.L. 119/2018 soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro – memorizzazione elettronica e trasmissione dati corrispettivi dal 1° luglio 2019 (1° gennaio 2020 per altri);
- Art. 3 del D.Lgs. n.127/2015 *«Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500»*;
- Art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015 introduce semplificazioni amministrative e contabili per gli esercenti arti e professioni e per le imprese con contabilità semplificata (Agenzia fornirà una bozza di dichiarazione IVA e dei redditi con prospetto pagamento; bozza di modelli F24 di versamento). Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 4.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (1 di 15)


- Provvedimento 30/04/2018 «Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127»;
- Articolo 1, provv. punto 1.2. «la fattura elettronica **contiene obbligatoriamente** le informazioni stabilite dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, nel caso di fattura semplificata, quelle stabilite dall'articolo 21bis del medesimo decreto, nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui allegato A del presente provvedimento»;
- provv. punto 1.6 «per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55»;

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (2 di 15)

- provv. punto 2.1 «la fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cedente/prestatore). La fattura elettronica **può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario** di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente. Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI di cui al successivo punto 2.2»;

FASI RILEVANTI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA:



- Trasmissione delle fatture attive allo SDI;
- Controlli da parte dello SDI e le ricevute emesse dallo SDI;
- Ricezione delle fatture passive dallo SDI.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (3 di 15)

- La trasmissione delle fatture elettroniche attive allo SDI è effettuata con una delle seguenti modalità:
 - a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;
 - b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app di cui al punto 1.5;
 - c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”
 - d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
- Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di “accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del presente provvedimento, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, **associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre** (da ora in poi, “codice destinatario”);

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018 (4 di 15)

- Da segnalare che nell'ambito della fatturazione elettronica assume notevole rilevanza il **c. d. indirizzo telematico** che può essere un indirizzo pec oppure un codice destinatario (codice 7 cifre attribuito dall'Agenzia delle Entrate). Come indicato al punto 8.1. del provvedimento il cessionario o committente può utilizzare un servizio di registrazione del canale e indirizzo telematico preferito per la ricezione del file. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo "CodiceDestinatario" definite alle lettere a) e b) del punto 3.4;
- Il SDI per ogni fattura inviata effettua dei controlli sulla stesse;
- Come indicato nell'allegato A delle specifiche tecniche al provv. i controlli sono i seguenti: - nomenclatura ed unicità del file trasmesso; - dimensioni del file; - integrità del documento se firmato; - autenticità del certificato di firma se esistente; - conformità del formato fattura; - coerenza e validità del contenuto della fattura; - unicità della fattura; - recapitabilità della fattura.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018 (5 di 15)

- Guida Agenzia delle Entrate 4 ottobre 2018 – quali controlli esegue lo SDI sulla fattura elettronica:
 - verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del Dpr n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l'imponibile, l'aliquota e l'Iva;
 - verifica che i valori della partita Iva del fornitore (cedente/prestatore) e della partita Iva oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria;
 - verifica che sia inserito in fattura l'indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario»
 - verifica che ci sia coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'Iva (ad esempio, se l'imponibile è 100 euro, l'aliquota è 22%, l'Iva sia di 22 euro).

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (6 di 15)

- Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;
- NB: punto 3.4 (ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’ articolo 1, comma 1, lettera i) quinquies, del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD).

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (7 di 15)

Nel provvedimento 3.4 vengono indicate le modalità di compilazione della fattura elettronica ed in particolare dell'indirizzo telematico quando lo stesso non è stato registrato da parte del destinatario;

1. caso in cui il cessionario committente ha comunicato il codice destinatario al soggetto emittente. Inserimento codice nel codice destinatario;
2. caso in cui il cessionario committente ha comunicato solo la pec. L'emittente inserisce un codice convenzionale "0000000" e compila il successivo campo "PECDestinatario" con l'indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura;
3. caso in cui il cessionario/committente è un consumatore finale. L'emittente inserisce il codice convenzionale "0000000" e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non compila i campi "IdFiscaleIVA" e compila solo il campo "CodiceFiscale" del cessionario/committente.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018 (8 di 15)

3. sempre nel caso del consumatore finale il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, **il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate;**
4. nel caso di soggetto che rientra nel regime di vantaggio, regime forfetario, produttore agricolo esonerato l’emittente inserisce solo il codice convenzionale “0000000”. Come caso 3 ma cedente è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica;


Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (9 di 15)

5. caso in cui il soggetto passivo cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI l'emittente inserisce il codice convenzionale "0000000". In tal caso, il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018 (10 di 15)

Schema funzionamento SDI con controlli:



Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (11 di 15)

- Provv. (punto 4.1): La **data di emissione della fattura elettronica** è la data riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: **la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa;**
- La ricevuta di consegna e la ricevuta di impossibilità di consegna attestano che la fattura è emessa;
- Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, di cui al punto 4.2, la data di ricezione è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa;
- Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (12 di 15)

- Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente;
- Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 3.4, lettere c) – (consumatore finale) e d) – (regime di vantaggio, regime forfettario, produttore agricolo); la data di ricezione coincide con la data di messa a disposizione.
- Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all'interno delle ricevute.
- **Note di variazione articolo 6 del provvedimento.** Le note (del cedente) emesse in seguito all'articolo 26 del D.P.R. 633/1972 devono essere effettuate con utilizzo dello Sdi. Le richieste del cessionario/committente di variazioni non sono gestite dallo Sdi;
- Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al punto 2.4, dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia

Entrate 30.04.2018 (13 di 15)

- Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all' articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente;
- **Conservazione: (punto 7)** - I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, ~~conforme alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.~~

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018 (14 di 15)

- **Conservazione: (punto 7)** - Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1 l'operatore aderisce preventivamente all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate;
- L'adesione al servizio di conservazione di cui al punto 7.2 e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente;
- **Intermediari (punto 5)** : Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l'indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell'intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Fatturazione elettronica – Provvedimento Agenzia Entrate 30.04.2018 (15 di 15)

- Deleghe agli intermediari provvedimento n. 291241 del 5 novembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate;
- Servizi delegabili:
 - Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici (solo intermediari);
 - Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA (solo intermediari);
 - Registrazione dell’indirizzo telematico (solo intermediari);
 - Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche (delegabile anche a soggetti diversi degli intermediari);
 - Accreditamento e censimento dei dispositivi (delegabili anche a soggetti diversi dagli emittenti);
- Delega può essere conferita a non più di 4 soggetti. La durata della delega è stabilita dal delegante entro il limite di 2 anni dalla data del conferimento. Se la durata non è indicata è automaticamente fissata in due anni.

Fatturazione elettronica – Servizi delegabili

Delega	Consultazione e acquisizione delle e-fatture o dei duplicati informatici	Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA	Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture	Registrazione dell'indirizzo telematico	Consultazione del cassetto fiscale
Predisposizione e trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio			X		
Gestione del servizio di conservazione delle fatture elettroniche			X		
Ricerca, consultazione e acquisizione delle e-fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante	X				
Consultazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (spesometro transfrontaliero)	X				
Consultazione delle LIPE	X	X			X
Consultazione dei dati IVA delle fatture emesse e ricevute	X	X			
Esercizio e consultazione delle opzioni previste dal D.Lgs. n. 127/2015	X	X			
Consultazione delle notifiche e delle ricevute del processo di fatturazione elettronica	X	X (*)	X (**)		
Indicazione dell'indirizzo telematico ai fini della ricezione delle fatture	X			X	
Generazione dei QR-Code	X	X	X	X	X
Consultazione delle informazioni di carattere fiscale					X
(*) Il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla "Fatturazione elettronica".					
(**) Il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se, oltre a tale delega, il delegato ha anche la delega alla "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA".					